

II

(Atti non legislativi)

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/596 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2021

che modifica l'allegato II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi della Croazia per quanto riguarda gli allevamenti bovini*[notificata con il numero C(2021) 2260]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽¹⁾, in particolare l'allegato A, parte II, punto 7,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi di animali della specie bovina all'interno dell'Unione. Essa stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro o sue regioni possono essere dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (2) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2003/467/CE della Commissione ⁽²⁾, gli Stati membri elencati nell'allegato II, capitolo 1, della medesima sono dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (3) La Croazia ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che l'intero territorio di detto Stato membro soddisfa le condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per essere riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (4) In seguito alla valutazione di tale documentazione giustificativa, la Croazia dovrebbe essere riconosciuta ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini e debitamente elencata nell'allegato II, capitolo 1, della decisione 2003/467/CE.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II della decisione 2003/467/CE.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ Decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2003/467/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2021

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

ALLEGATO

Nell'allegato II, capitolo 1, della decisione 2003/467/CE, dopo la voce relativa alla Francia è inserita la voce seguente relativa alla Croazia:

«HR	Croazia»
-----	----------